

## **INDENNITÀ DI ESCLUSIVA: vale anche l'anzianità maturata con contratti a termine "ravvicinati"**

ORDINANZA N.7440/2018 DEL 26 MARZO 2018 DELLA CORTE DI CASSAZIONE – SEZIONE LAVORO

**Dino Della Giustina**, *Direttivo Nazionale Dirigenza Sanitaria*

Un sanitario aveva chiesto all'azienda sanitaria in cui presta servizio il riconoscimento del diritto all'inclusione nel calcolo dell'anzianità di servizio – ai fini dell'indennità di esclusività, dell'indennità di posizione e di ogni altro istituto collegato a tale elemento – del servizio prestato in qualità di dirigente in virtù di rapporti di lavoro a tempo determinato svoltisi prima dell'assunzione a tempo indeterminato.

Avverso la decisione negativa dell'azienda sanitaria il predetto ha presentato ricorso presso il Tribunale e, di fronte al rigetto dello stesso si è rivolto alla Corte d'Appello, che, confermando la decisione negativa del Tribunale ha evidenziato che: "in base all'art. 12, comma 3, del Ccnl dell'Area relativa alla Dirigenza medica e veterinaria 1998-2001, ai fini dell'attribuzione della suddetta indennità (disciplinata dall'art. 5 dello stesso contratto) l'anzianità complessiva, con rapporto di lavoro a tempo determinato ed indeterminato, alle date previste dalla norma deve essere maturata senza soluzione di continuità anche in aziende ed enti diversi del comparto", mentre, nella fattispecie, prima dell'assunzione a tempo indeterminato vi sono state, tra un contratto a termine e l'altro, interruzioni – anche se brevissime – sicché il suddetto requisito si deve considerare mancante.

Avverso la sentenza della Corte d'Appello l'interessato ha presentato ricorso alla Corte di Cassazione – sezione lavoro – che, con ordinanza n. 7440/2018 del 26 marzo 2018, ha accolto il ricorso medesimo, disponendo la cassazione della sentenza impugnata con rinvio alla Corte d'Appello, in diversa composizione, la quale dovrà attenersi, nell'ulteriore esame del merito della controversia, al seguente principio: "In tema di compensi spettanti al personale del Servizio sanitario nazionale, il comma 3 dell'art. 12 del Ccnl 1998-2001 per la Dirigenza medico veterinaria, nella parte in cui stabilisce che ai fini dell'indennità di esclusività (di cui al precedente art. 5) la maturazione dell'anzianità complessiva di servizio può avvenire anche per effetto di "un rapporto di lavoro a tempo determinato, "senza soluzione di continuità" anche in aziende ed enti diversi del Comparto – in conformità con l'art. 3 Cost. nonché con la direttiva 1999/70/CE del 28 giugno 1999 e allegato Accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, clausola 4, come interpretati dalle sentenze della CGUE 26 ottobre 2006, causa C-371/04 cit.; 8 settembre 2011, causa C-177/10; 18 ottobre 2012, cause riunite da C-302/11 a C-305/11 – deve essere inteso nel senso che laddove il servizio del dirigente si sia svolto, in base a contratti a termine, sempre e soltanto alle dipendenze del Ssn non costituisce "soluzione di continuità" la presenza di intervalli temporali tra i diversi contratti a termine che siano conformi a quelli richiesti dalla suddetta disciplina e che, a maggior ragione, è da escludere che possa configurarsi una "soluzione di continuità" nel rapporto laddove tali intervalli siano insussistenti o minimi e la parte interessata rinunci a far valere la prevista nullità".